



CITTA' DI TORINO



**PATTO DI AMICIZIA, COLLABORAZIONE E SCAMBIO
TRA LA CITTÀ DI TORINO E
LA CITTÀ DI KHOURIBGA**

La Città di Torino della Repubblica Italiana e la Città di Khouribga del Regno del Marocco, di seguito denominate le Parti;

Considerati i legami storici che accomunano le Parti e le loro Comunità nei rispettivi territori;

Consapevoli dell'importanza della collaborazione per lo sviluppo delle città e per la realizzazione della collaborazione territoriale;

Considerato che il rafforzamento del dialogo è un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e culturali tra le Parti;

Preso favorevolmente atto della positiva esperienza di collaborazione maturata grazie ai progetti Mentor1 e Mentor2 finalizzati a rendere sostenibile il modello di mobilità circolare dei giovani tra Marocco, Tunisia e Italia per motivi di studio e di lavoro;

Tenuto conto delle intenzioni delle Parti di favorire scambi interculturali e coesione sociale tra i rispettivi cittadini;

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio intende rafforzare le relazioni istituzionali avviate, incoraggiare lo scambio di esperienze, idee e competenze, la sensibilizzazione, la diffusione della conoscenza e la realizzazione di iniziative per promuovere l'amicizia tra le Parti e continuare a collaborare nei seguenti ambiti: sviluppo municipale, culturale, economico, accademico e sociale.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e marocchina, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo n.1, le Parti svolgeranno le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

a) Collaborazione nel settore dello sviluppo municipale

Le Parti intendono favorire azioni di collaborazione territoriale in ambito di pianificazione, riqualificazione e sviluppo urbano con particolare attenzione alla mobilità urbana, alle politiche di sostenibilità ambientale e all'Urban Food Policy.

b) Collaborazione culturale

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività ed eventi culturali e ricreativi che favoriscano lo scambio e la collaborazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori.

c) Collaborazione economica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici preposti, attività turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a sviluppare in maniera equilibrata le economie locali.

d) Collaborazione scolastica e accademica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare la formazione dei giovani talenti nel percorso educativo e professionale, in collaborazione con i rispettivi atenei e istituti di formazione. Le Parti intendono inoltre sviluppare politiche di promozione dell'occupazione e dell'imprenditorialità giovanile in collaborazione con i rispettivi attori istituzionali regionali e ministeriali competenti.

e) Collaborazione in ambito sociale

Le Parti intendono attuare politiche per favorire la multiculturalità, l'inclusione, l'integrazione, la prospettiva di genere e le pari opportunità.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio troveranno copertura nel bilancio delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti saranno responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, di seguire l'attuazione del presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio.

Le Parti inoltre informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

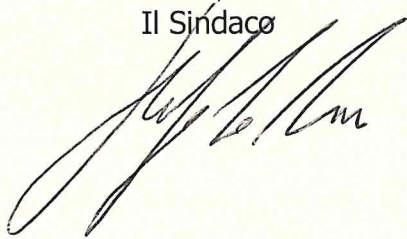
Il presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 5 (cinque) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Amicizia, Collaborazione e Scambio tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a *Torino* il *30.09.2024* in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

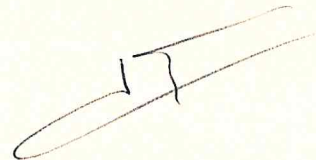
Per la Città di Torino

Il Sindaco

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Per la Città di Khouribga

Il Sindaco

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and a series of vertical strokes on the right.